

SENATO DELLA REPUBBLICA

Legislatura 17^a - 2^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 351 del 16/11/2016

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 344

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

rilevato che lo schema di decreto legislativo all'esame interviene, in attuazione della delega di cui al comma 28, lettera a) della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), al fine di assicurare l'adeguamento alle previsioni della legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;

rilevato che, coerentemente con la finalità di cui al criterio di delega, lo schema di decreto legislativo reca, all'articolo 1, una corposa serie di modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2000, n. 396; che, in particolare, il legislatore delegato è intervenuto secondo una duplice modalità, per un verso integrando singole disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, estendendo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina ivi prevista in materia di formalità, iscrizioni e annotazioni relative al matrimonio e, per altro verso, aggiungendo al Decreto il Titolo VIII-bis, specificamente dedicato alla richiesta di unione civile e al relativo procedimento di costituzione;

considerato che tale disciplina deve ritenersi integrativa, e non sostitutiva, nella materia de qua, di quanto autonomamente disposto dall'articolo 1, comma 20 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che pone una generale clausola di equivalenza tra matrimonio e unione civile tra persone dello stesso sesso, in funzione antidiscriminatoria ed in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione; che tale conclusione discende dallo stesso tenore testuale del comma 28 che, nel porre i criteri di delega, espressamente lascia salve le ulteriori disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76;

considerato che in particolare, le soluzioni normative adottate dal legislatore delegato confermano che il procedimento di costituzione dell'unione civile deve essere governato dai medesimi principi di formalità previsti dall'ordinamento, come confermato anche dalla opportuna modifica dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000; che tale soluzione è conseguenza necessaria della particolare pubblicità richiesta per un istituto che determina la perdita della libertà di stato; che la dichiarazione dell'ufficiale di stato civile conclusiva dell'atto di costituzione del vincolo ha funzione certificatoria e non costitutiva, attestando così la natura negoziale del vincolo; lo schema di decreto legislativo in esame risolve in via definitiva le incertezze interpretative sorte in numerosi Comuni, quanto alle formalità di costituzione, nella vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144 (Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76);

rilevato che l'articolo 3, comma 1, lettera c) n. 2 dello schema di decreto legislativo all'esame interviene sull'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223, chiarendo che le schede anagrafiche restano intestate al cognome posseduto prima della costituzione dell'unione civile, pure in presenza della scelta di assumere un cognome comune ai sensi del comma 10 della legge 20 maggio 2016, n. 76;

considerato che tale previsione pare coerente con le integrazioni apportate dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, che non prevedono l'annotazione della scelta del cognome comune a margine dell'atto di nascita, ma unicamente nell'atto di costituzione dell'unione civile; che, coerentemente con tali soluzioni normative, deve ritenersi che il cognome comune di cui all'articolo 1, comma 10 della legge realizzi una ipotesi corrispondente, quanto alla disciplina degli effetti, alla previsione recata dall'articolo 143 bis del codice civile in materia di uso del cognome maritale da parte della moglie; che, in ogni caso, dalle disposizioni in esame si deduce la possibilità per le parti dell'unione civile di fare uso del cognome comune, eventualmente anteposto o postposto al proprio ai sensi del medesimo comma 10, nell'uso quotidiano e nelle relazioni sociali;

considerato, pertanto, che tale soluzione normativa pone fine alle incertezze interpretative sorte nel vigore transitorio del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144;

rilevato che lo schema di decreto legislativo all'esame non interviene a disciplinare gli adempimenti richiesti all'ufficiale dello stato civile che riceva la dichiarazione contenente la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile resa ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76, pur prevedendone correttamente l'annotazione nell'atto di nascita e nell'atto di costituzione dell'unione civile; che, in particolare, non viene chiarito se della manifestazione di volontà debba darsi comunicazione all'altra parte dell'unione civile;

considerato che tale adempimento, seppur non espressamente previsto dalla legge, deve ritenersi dovuto, sulla base di elementari esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tutela della parte debole dell'unione civile, che potrebbe subire gli effetti della manifestazione di volontà di cui al comma 24 senza essere messa nella condizione di attivarsi nelle sedi competenti per la tutela della propria posizione e dei propri interessi;

considerato, infine, che è necessario intervenire per alcune modifiche di coordinamento formale; che, in particolare, nel testo dell'articolo 70-octies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, come inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera t) dello schema di decreto legislativo all'esame si fa riferimento al "registro degli atti di matrimonio e delle unioni civili" e non già all'istituito registro delle unioni civili; che nel testo dell'articolo 70-undecies, comma 4, si fa riferimento all'opposizione alla costituzione dell'unione civile da parte di altri soggetti legittimati, laddove la legge 20 maggio 2016, n. 76, non contiene alcun rinvio all'articolo 102 del codice civile; che, pertanto, deve essere mantenuta unicamente l'ipotesi di opposizione da parte del Pubblico ministero, che discende – nel caso di impedimenti – da elementari esigenze di ordine pubblico e certezza dei rapporti giuridici;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera t), al capoverso "70-octies" sia prevista una norma di coordinamento che specifichi espressamente le procedure che gli ufficiali di stato civile dovranno seguire per la correzione delle variazioni anagrafiche già effettuate in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144

2) all'articolo 1, comma 1, lettera t), al capoverso "70-octies", comma 5, siano eliminate le parole: "degli atti di matrimonio e"

3) all'articolo 1, comma 1, lettera t), al capoverso "70-octies", il procedimento previsto per la rettificazione di sesso sia modificato prevedendo che in quella sede i coniugi possano effettuare la dichiarazione prevista dalla legge n. 76 del 2016 e che il giudice in sentenza, preso atto della dichiarazione, ordini all'ufficiale di stato civile oltre agli adempimenti già previsti a seguito della pronuncia di rettificazione di sesso, anche l'iscrizione dell'unione civile

4) all'articolo 1, comma 1, lettera t), al capoverso "70-undecies", nella rubrica siano eliminate le parole: "e di altri soggetti legittimati"

5) all'articolo 5 sia prevista la modifiche delle rubriche degli articoli 204 e 834 del Codice della navigazione inserendovi l'espressione "unioni civili".

6) all'articolo 1, comma 1, lettera m), n. 1, lettera d) si sostituiscano le parole "70-ter" con le parole "70-quater"

7) all'articolo 1, comma 1, lettera t, all'articolo 70-decies si sostituiscano le parole "58-ter" con le parole "70-bis comma 2"

8) all'articolo 1, comma 1, lettera t, all'articolo 70-quaterdecies si sostituiscano ove ricorrono le parole "57-quater" con le parole "70-decies".